

Fondo risorse decentrate - 2024

Contratto Integrativo

Art.1 - Premessa

Il giorno 15 / 01 / **2024**, presso la sede dell'Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Genova, Piazza della Vittoria 12 interno 4, si sono incontrati per l'Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri (di seguito detto "Ordine") il Presidente Alessandro Bonsignore e la Segreteria comprensoriale della F.P. C.G.I.L., così come previsto dall'art. 76 per la Costituzione Fondo risorse decentrate.

Art. 2 – Pianta organica

Ex Livelli	Aree	Unità	Aree Famiglie professionali
C5 C4 C3 C2 C1	Area dei Funzionari	3	Amministrativo Informatico Tecnico
B3 B2 B1	Area degli Assistenti	5 ¹	Amministrativo Informatico Tecnico
A3 A2 A1	Area degli Operatori	0	Amministrativo Informatico Tecnico

PARTE NORMATIVA

Art. 3 – Orario di servizio e di lavoro

Orario di servizio

È distribuito su 5 giorni settimanali: dal lunedì al venerdì dalle 08.10 alle 17.25.

Orario di lavoro

È fissato in 36 ore settimanali ed articolato come da tabella allegata al presente, l'ingresso può avvenire a 15 minuti dopo rispetto al previsto orario.

La fascia di presenza obbligatoria è la seguente:

- 8.30 - 15.00 dal lunedì al giovedì (con due rientri con orario 8.30 – 17.25);
- 8.30 – 14.30 il venerdì.

Salvo permessi a recupero o retribuiti.

La pausa pranzo è fissata in un intervallo di tempo di 30 minuti tra le ore 12.00 e le 14.00.

Art. 4 - Formazione e aggiornamento del personale

La formazione e l'aggiornamento professionale del personale possono essere obbligatori e facoltativi.

¹ Una unità (Sig.ra Stefania Gratteri), entro il mese di aprile verrà sottoposta a idoneità da parte dell'Ordine per l'eventuale assunzione a tempo indeterminato in quanto risultante vincitrice di concorso pubblico come da delibera n. 50 CONT/db del 02/05/2023

Fondo risorse decentrate - 2024

Contratto Integrativo

Sono considerate attività di formazione e di aggiornamento obbligatorie tutte quelle promosse nell'ambito del programma delle iniziative di formazione e tutte quelle che siano ritenute indispensabili e rilevanti per adeguare le competenze del personale alle esigenze dell'organizzazione del lavoro individuate dal Direttore o dal Consiglio.

Le attività di cui sopra sono svolte durante l'orario di servizio; le relative spese sono a carico dell'Amministrazione, vengono liquidate anticipatamente a forfait o a rimborso.

Sono considerate attività di formazione e aggiornamento facoltative quelle selezionate autonomamente dal personale interessato tra le iniziative dell'Amministrazione o di Enti esterni. Tali attività sono svolte fuori dall'orario di lavoro o in orario di lavoro se autorizzate dall'amministrazione per i casi di stretta pertinenza con il ruolo ricoperto e la necessità di acquisizione di nuove competenze. Il concorso delle spese da parte dell'Amministrazione è strettamente subordinato all'effettiva connessione con l'attività di servizio.

L'Ordine riconosce nella formazione e nell'aggiornamento del personale un elemento fondamentale ed a tal fine viene stanziata annualmente una apposita somma dedicata (*punto H del presente accordo*).

Art. 5 - (Servizio mensa e buoni pasto)

L'amministrazione in sostituzione del servizio mensa attribuisce al personale buoni pasto sostitutivi del valore nominale pari ad € 10,00 (dieci/00), per ogni giorno di effettiva presenza². Le condizioni di attribuzione del buono pasto sono quelle disciplinate all'art. 1 dell'Accordo del 24 aprile 1997 per l'adeguamento della normativa in materia di servizi sostitutivi della mensa per il personale del comparto Enti pubblici non economici in relazione al rinvio contenuto nell'art. 48 del CCNL stipulato in data 6 luglio 1995.

Art. 6 (Utilizzo)

Al personale dipendente è riconosciuto per il conseguimento di specifici risultati e/o obiettivi assegnati dall'Ente un contributo economico la cui quantificazione è individuata in apposito punto.

L'Importo sarà ripartito per tutti i dipendenti in base ai livelli retributivi (area di appartenenza), alle presenze effettive in servizio ed alle percentuali di conseguimento degli obiettivi valutati tramite scheda di valutazione allegata al presente accordo.

1. L'Ordine rende annualmente disponibili per la contrattazione integrativa tutte le risorse confluite nel Fondo risorse decentrate, al netto di quelle che hanno già finanziato, in precedenti annualità, il differenziale stipendiale di cui all'art. 14 (Progressione economica all'interno delle aree) e art. 18 (Norma di prima applicazione), gli incarichi di cui all'art. 15 (Posizioni organizzative e professionali) e l'indennità di cui all'art. 54 (Indennità di specifiche responsabilità). Di anno in anno, tornano inoltre nella disponibilità della contrattazione

² Pronuncia della Suprema Corte di Cassazione, con sentenza 28 novembre 2019, n. 31137, in cui si sancisce che il diritto al buono pasto risulta subordinato al fatto che la presenza del lavoratore sul lavoro si protragga oltre le sei ore. Art. 46 CCNL del 1.4.2000 "...2. I lavoratori hanno titolo, nel rispetto della specifica disciplina sull'orario adottata dall'ente, ad un buono pasto per ogni giornata effettivamente lavorata nella quale, siano soddisfatte le condizioni di cui all'art. 45, comma 2...". Art. 45 CCNL del 1.4.2000" 2. Possono usufruire della mensa i dipendenti che prestino attività lavorativa al mattino con prosecuzione nelle ore pomeridiane, con una pausa non superiore a due ore e non inferiore a trenta minuti. La medesima disciplina si applica anche nei casi di attività per prestazioni di lavoro straordinario o per recupero. Il pasto va consumato al di fuori dell'orario di servizio..."

Fondo risorse decentrate - 2024

Contratto Integrativo

integrativa le risorse corrispondenti ai differenziali stipendiali del personale cessato dal servizio o transitato ad area superiore per effetto di progressione verticale applicando l'art. 52 (Trattamento economico nell'ambito del nuovo sistema di classificazione professionale) CCNL Funzioni Centrali 2019-2021. Per gli Enti pubblici non economici (enti di cui all'art. 3, comma 1, punto III del CCNQ 3 agosto 2021) si tiene conto, inoltre, di quanto previsto dall'art. 89, comma 2, lett. g) del CCNL del 12 febbraio 2018.

2. Le risorse disponibili per la contrattazione integrativa ai sensi del comma 1, sono destinate ai seguenti trattamenti economici del personale inquadrato nelle aree degli operatori, degli assistenti e dei funzionari:

- a) trattamenti economici correlati alla performance organizzativa;
- b) trattamenti economici correlati alla performance individuale;
- c) trattamenti economici correlati alla performance finalizzati a riconoscere gli incrementi di produttività conseguiti per effetto dei nuovi modelli organizzativi e di servizio connessi al lavoro agile;
- d) indennità correlate alle condizioni di lavoro, in particolare: ad obbiettive situazioni di disagio, rischio, al lavoro in turno, a particolari o gravose articolazioni dell'orario di lavoro, alla reperibilità, alla responsabilità;
- e) indennità di specifiche responsabilità di cui all'art. 54 (Indennità di specifiche responsabilità);
- f) differenziali stipendiali;
- g) indennità di posizione organizzativa di cui all'art. 15 (Posizioni organizzative e professionali);
- h) incentivi alla mobilità territoriale;
- i) misure di welfare integrativo secondo la disciplina di cui all'art. 55 (Welfare integrativo), ad integrazione delle eventuali disponibilità che le amministrazioni continuano a finanziare fuori fondo per effetto di norme di settore di cui permane la vigenza;
- j) compensi riconosciuti ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 76, comma 4, lett. c) del CCNL del 12 febbraio 2018.

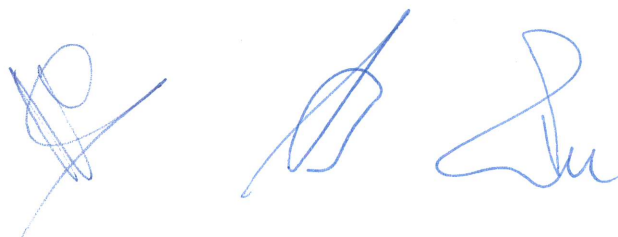
3. La contrattazione integrativa destina ai trattamenti economici di cui al comma 2, lettere a), b), c), d) la parte prevalente delle risorse di cui all'art. 49 (Fondo risorse decentrate: costituzione), comma 4, considerate al netto di quelle che finanziano il comma 2 lett. j) del presente articolo; le stesse risorse sono inoltre destinate, per una quota pari ad almeno il 30%, a finanziare i trattamenti economici correlati alla performance individuale.

4. Una quota non inferiore al 20% delle risorse destinate ai trattamenti economici di cui al comma 2, lettere a), b) e c) è riservata alla contrattazione integrativa di sede di cui all'art. 7.

PARTE ECONOMICA

Art. 7 - Individuazione delle risorse destinate al Fondo risorse decentrate 2024

Premesso che:



Fondo risorse decentrate - 2024

Contratto Integrativo

- in riferimento a quanto stabilito dal Titolo II, del CCNL Funzioni Centrali, relativo alle relazioni sindacali;
- l'Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Genova ha disciplinato il finanziamento del trattamento accessorio mediante la costituzione del fondo in applicazione all'art. 49 *Fondo risorse decentrate* CCNL Funzioni Centrali;
- l'articolo 50³ del *Fondo risorse decentrate* CCNL Funzioni Centrali in merito alla differenziazione del premio individuale;
- per l'anno 2023 il Fondo risorse decentrate per il personale dipendente era pari a € 108.164,72;
- visto quanto previsto dall'art. 49⁴ *Fondo risorse decentrate* comma 3 CCNL Funzioni Centrali (*Tabella D - Incrementi Fondo risorse decentrate*), che prevede un incremento, con decorrenza 1° gennaio 2021, dello 0,81 % del monte salari al 31 dicembre 2018, l'incremento complessivo ricalcolato ammonta a € 787,71;
- di apportare l'eventuale avanzo del Fondo risorse decentrate dell'anno 2023 sul Fondo risorse decentrate 2024.

Le parti concordano:

- di incrementare delle suddette cifre, il Fondo risorse decentrate per il personale dipendente e, pertanto, la quota finale per l'anno 2024 risulta essere pari a € 109.740,14;

Le parti concordano altresì:

- che l'importo quantificato in € 109.740,14 per il personale inquadrato nelle posizioni economiche del CCNL Funzioni Centrali sarà suddiviso come di seguito specificato ai punti A - B - C - D - E - F.

A) Fondo Progressioni economiche € 31.793,14

B) Indennità di Ente € 13.447,00

C) Compensi per lavoro straordinario € 14.000,00: Da autorizzare preventivamente da parte del Direttore con un tetto massimo di 20 ore mensili e non superiore alle 250 ore annue. Il superamento da tale tetto sarà possibile solo per eventi particolari – quali le elezioni - e comunque deve essere preventivamente autorizzato dal Direttore.

D) Posizioni organizzative e professionali € 8.000,00

E) Performance individuale:

- € 18.500,00: L'erogazione della performance individuale è subordinata all'ottimizzazione delle condizioni di fruibilità delle prestazioni con particolare riguardo all'accoglienza e al rapido disbrigo delle pratiche nonché dei tempi di svolgimento delle attività, con particolare attenzione alle necessità dell'utenza mediante il miglioramento qualitativo dei servizi e delle modalità relazionali con il pubblico, anche

³ Le risorse disponibili per la contrattazione integrativa ai sensi del comma 1 sono destinate ai seguenti trattamenti economici del personale inquadrato nelle aree degli operatori, degli assistenti e dei funzionari...

⁴ A decorrere dall'1/1/2021, la parte stabile di cui al comma 1 è inoltre incrementata di un importo annuo lordo, determinato sulla base delle distinte percentuali per tipologia di amministrazione, indicate nella allegata tabella D, da applicarsi al monte salari dell'anno 2018...

Fondo risorse decentrate - 2024

Contratto Integrativo

attraverso l'adozione e pubblicizzazione della carta dei servizi. Gli importi sopraindicati saranno corrisposti in ragione della metà a luglio 2024 e il restante 50% a gennaio 2025 verificati i risultati conseguiti valutati tramite scheda di valutazione;

- € 12.000,00: al personale dipendente è riconosciuto un contributo economico commisurato alla valutazione al rendimento del singolo lavoratore. In ogni caso, l'attribuzione di compensi premiali ed incentivanti è strettamente correlata al mantenimento e/o miglioramento degli standard qualitativi delle funzioni e dei servizi, alla qualità della prestazione ed all'efficienza del lavoro. I compensi destinati a incentivare la produttività individuale possono essere corrisposti solo a conclusione del processo di misurazione e valutazione della stessa. Non è consentita l'attribuzione generalizzata dei compensi per la produttività sulla base di meri automatismi, o in virtù dell'anzianità;
- € 8.000,00: verrà ridistribuita tra i lavoratori che raggiungeranno obiettivi di professionalità e di interscambio del proprio ruolo.

F) Progetti / Obiettivi € 4.000,00: verrà ridistribuita tra i lavoratori a seguito di verifica semestrale da parte dell'Ente al raggiungimento dei progetti presentati ed approvati per il miglioramento del funzionamento dell'Ente stesso.

Le parti si riservano di rivedere quanto pattuito in occasione della stipula del nuovo accordo e procedere alle eventuali modifiche se richieste e necessarie.

Le parti decidono di verificare l'accordo entro il **30/11/2024** per eventuali correzioni ed aggiustamenti resi necessari dall'esperienza, relativi alla somma stanziata e alle voci per il trattamento accessorio costituito dal fondo risorse decentrate, nelle more e modalità stabilite tra le parti.

Nota a Verbale

Il presente accordo quando firmato dalle parti, sarà presentato per ratifica al Consiglio dell'Ordine.

Copia della delibera sarà consegnata alle parti firmatarie del presente accordo.

p. l'Ordine dei Medici

Il Presidente

(Prof. Alessandro Bonsignore)

p. l'Ordine dei Medici

Il Segretario

(Dott. Paolo Cremonesi)

p. C.G.I.L. Funzione Pubblica

(Sig.ra Beatrice Nucera)